



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



Protocollo: 3106 / RU

Rif.:

All.: vari

Direzione Interregionale Emilia Romagna
e Marche
Ufficio delle Dogane di Ferrara
Reparto autorizzazioni e licenze accise

Ferrara, 28 Febbraio 2020

CONFINDUSTRIA EMILIA AREA
CENTRO
ferrara@confindustriaemilia.fe

CONFARTIGIANATO
protocollo.ferrara@pec.confartigianato.it

CONFESERCENTI FERRARA
segreteria@pec.confesercentiferrara.it

ASCOM FERRARA
info@ascomfe.legalmail.it

CNA FERRARA
info@cnafe.it

COLTIVATORI DIRETTI
ferrara@coldiretti.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
fe.ferrara@cia.it

OGGETTO: Prodotti energetici - Applicazione modifiche all'articolo 25 del Testo Unico delle Accise - Denuncia depositi e distributori privati "minori" di prodotti energetici assoggettati ad accisa
Modalità operative

Com'è noto, per effetto delle modifiche apportate all'art. 25 del Testo Unico delle Accise (T.U.A.), approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504, dal D.L. 26 ottobre 2019, n.124, l'obbligo di denuncia previsto dal comma 1

44122 – FERRARA, via Monsignor Luigi Maverna, 4
Tel. +39 051 3783443 - e-mail: dogane.ferrara@adm.gov.it - pec: dogane.ferrara@pec.adm.gov.it

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

del predetto art. 25 è stato esteso agli esercenti depositi per uso privato, agricolo o industriale di capacità superiore a 10 metri cubi, nonché agli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli o industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale superi i 5 metri cubi (cosiddetti depositi e distributori privati "minori").

Con Determinazione direttoriale prot. n. 240433 del 27 dicembre 2019 (pubblicata il 30 dicembre 2019¹), in applicazione del citato art.25, comma 4 T.U.A., sono state dettate disposizioni circa la tenuta, con modalità semplificate, dei registri di carico e scarico presso i suddetti impianti e depositi.

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2020 tutte le disposizioni concernenti l'estensione dell'obbligo di denuncia citate in premessa divengono efficaci.

In relazione a quanto sopra, al fine di agevolare gli esercenti interessati ai previsti adempimenti, si trasmettono, in allegato, i modelli di denuncia relativi rispettivamente agli impianti e ai depositi di cui trattasi, completi dei facsimile delle dichiarazioni e autocertificazioni richieste, da presentare a questo Ufficio delle Dogane, esclusivamente in modalità cartacea, **entro e non oltre il 31 marzo 2020.**

Resta inteso che si potranno utilizzare modelli di denuncia e di richiesta rilascio della licenza predisposti secondo altri formati, purché contenenti tutti gli stessi elementi informativi e la relativa documentazione allegata.

Si precisa, infine, che i depositi e distributori di prodotti energetici denaturati, compresi quindi i carburanti denaturati per l'agricoltura di cui al Decreto n. 454/2001, sono esclusi dall'obbligo della denuncia di cui sopra.

Il Dirigente
Pieremilio Araldi

Firmato digitalmente

SG

¹ reperibile sul sito www.adm.gov.it → Dogane - L'operatore economico - Accise - Circolari, Risoluzioni, Determinazioni e Note - 2019